



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)
Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

Trieste, 10 marzo 2011

Spett. Presidenza ANCI
Friuli-Venezia Giulia

Spett. Responsabili
Ambiti Servizi socio-assistenziali
nel territorio del FVG
Loro Sedi

OGGETTO: Prossima emanazione bandi per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2011. Disapplicazione della clausola discriminatoria di anzianità di residenza o di attività lavorativa in Italia.

Preg.mi Signori/e,

Si scrive la presente con riferimento all'imminente adempimento spettante ai Comuni relativo all'emanazione dei nuovi bandi per l'anno 2011 in materia di erogazione dei contributi previsti per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (fondo nazionale di cui alla legge n. 431/1998, art. 11 come applicato nel FVG in base all'art. 6 della l. r n. 6/2003).

Al riguardo è recentemente intervenuta una circolare emanata dalla Regione FVG – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici dd. 21/02/2011 ed inviata ai Comuni del FVG contenente istruzioni relative alla predisposizione dei nuovi bandi per l'anno 2011 in materia.

Come è noto, a seguito delle modifiche intervenute con la legge reg. FVG n. 18/2009, l'accesso al fondo locazione viene subordinato nel FVG al requisito dell'anzianità di residenza o di attività lavorativa in Italia da almeno dieci anni (il requisito ulteriore dell'anzianità di residenza annuale nel FVG è stato abrogato con la legge regionale n. 22/2010). Tale requisito di anzianità di

residenza contiene con tutta evidenza un profilo discriminatorio indiretto o "dissimulato" nei confronti dei cittadini stranieri, anche comunitari, in quanto questi ultimi sono suscettibili di soddisfarlo in misura proporzionalmente inferiore ai cittadini italiani. Tale requisito non dispone di una razionale causa giustificatrice in quanto esclude da un beneficio avente la *ratio* di rendere accessibile il bene sociale dell'abitazione proprio quelle persone che presentano un maggiore fabbisogno abitativo, con questo ponendo dunque un evidente profilo di incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza ricordati anche nella recente sentenza della Corte Cost. n. 40/2011.

Per tali evidenti ragioni, il requisito dell'anzianità di residenza è stato oggetto di censura da parte del Tribunale di Udine, a seguito del ricorso promosso congiuntamente da un cittadino romeno e dell'ASGI contro il Comune di Majano (ordinanza Trib. Udine 17.11.2010, n. 615/2010, disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1282&l=it). Applicando i principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario fondati sulla diretta ed immediata applicabilità del diritto europeo nell'ordinamento nazionale e sulla conseguente disapplicazione della normativa interna eventualmente incompatibile con quella europea, il giudice civile di Udine ha correttamente riconosciuto l'obbligo del comune di Majano di disapplicare il criterio discriminatorio dell'anzianità di residenza nella formulazione del bando per l'assegnazione del beneficio sociale suddetto.

A seguito di un esposto presentato da ASGI e dalla Comunità dei cittadini romeni residenti nel FVG, la Commissione europea, cui compete la vigilanza sull'effettivo rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri, ha annunciato con una lettera dd. 24 gennaio 2011, che chiederà informazioni alle autorità italiane in merito alle normative regionali del FVG che asseritamente contengono profili discriminatori incompatibili con il diritto europeo al fine di valutare successivamente l'avvio o meno di una procedura preliminare di infrazione del diritto comunitario (Informazioni in proposito disponibili sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1414&l=it)

A seguito delle decisioni del tribunale di Udine e dell'iniziativa degli organi europei, sarebbe stato lecito attendersi un'iniziativa della Regione FVG volta a modificare la normativa regionale in materia o, perlomeno, la disapplicazione in sede amministrativa del requisito discriminatorio mediante la modifica del regolamento applicativo dell'art. 6 della l.r. FVG n. 6/2003 (D.P.R. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.) affinché esso venga reso compatibile con gli obblighi comunitari.

La citata circolare della direzione regionale competente sotto questo aspetto è deludente in quanto si limita ad avvisare i Comuni di tale orientamento giurisdizionale del Tribunale di Udine per cui mette in guardia i responsabili del procedimento presso gli enti locali sull'opportunità di applicazione del medesimo, lasciando ai Comuni medesimi l'opzione e la responsabilità di disapplicare il requisito ritenuto dal tribunale di Udine quale discriminatorio ed incompatibile con il diritto europeo.

Vale la pena tuttavia di osservare che il citato Regolamento di applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 non sembra prevedere una facoltà di approvazione da parte della direzione regionale delle graduatorie compilate dai Comuni, e dunque di analisi di ciascuna situazione soggettiva inclusa dall'ente locale nella graduatoria, che deve essere redatta tenendo conto dei criteri fissati all'art. 3 del regolamento.

La ripartizione della somma a disposizione del fondo da parte della Regione ai rispettivi comuni avviene nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato e nella misura del 25% sulla base delle eventuali risorse aggiuntive assegnate dai comuni (art. 8 del regolamento). Quindi, la ripartizione del fondo avviene sulla base dall'accertamento del fabbisogno complessivo indicato attraverso le graduatorie stilate dai Comuni senza che la Regione possa obiettare se i comuni abbiano inserito o meno nelle medesime anche quei beneficiari protetti dal diritto europeo per effetto della disapplicazione della normativa regionale discriminatoria.

In conclusione, la suddetta circolare della direzione regionale sembra indirettamente confermare che dalla disapplicazione del requisito discriminatorio di anzianità di residenza con il

conseguente mancato riferimento ad esso nei bandi comunali per l'assegnazione del fondo locazioni, non potrebbe derivare alcun rischio di conseguenze pregiudizievoli per gli enti locali medesimi ad opera della Regione FVG in termini di trasferimento dei fondi.

Conseguentemente, si richiede con la presente che gli enti locali del FVG emanino i nuovi bandi per il fondo locazioni per l'anno 2011 senza contemplare la clausola discriminatoria dell'anzianità di residenza o di attività lavorativa in Italia affinché in tal modo si attengano al pieno rispetto del principio di legalità e del primato del diritto comunitario su quello interno.

Si ricorda che solo effettuando coerentemente la disapplicazione della norma regionale incompatibile, gli enti locali potranno evitare di esporsi al rischio di eventuali ricorsi da parte di soggetti esclusi, nelle forme dell'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, che implica in caso di soccombenza, l'assoggettamento dell'ente locale al pagamento delle spese legali, del risarcimento del danno e delle sanzioni dissuasive accessorie, quale la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi Distinti saluti.

Dr. Walter Citti

Asgi

Servizio anti-discriminazioni etnico-razziali e religiose

Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione Charlemagne ONLUS